

Alla stregua dell'istruttoria coordinata dal Segretario Generale, per le considerazioni, motivazioni e finalità in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

- di adottare, le seguenti misure urgenti e straordinarie per lo svolgimento delle sedute di insediamento del Consiglio regionale:

"Svolgimento delle sedute in Aula in vigenza delle disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 nella Regione Calabria"


1. Le sedute del Consiglio regionale si tengono a porte chiuse, pertanto, l'accesso all'aula consiliare e alle relative pertinenze è interdetto ai visitatori, alle delegazioni, al pubblico, ai giornalisti ed ai collaboratori e dipendenti del Consiglio, non espressamente autorizzati;
 2. Le sedute saranno trasmesse in diretta streaming;
 3. Tutti i presenti nel palazzo e nell'aula consiliare sono tenuti ad accedere ai locali muniti di materiali di protezione, ed in particolare mascherine e guanti;
 4. Qualora uno o più consiglieri regionali si dovessero trovare nell'impossibilità a partecipare alle sedute di insediamento per le condizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 di quarantena o perché positivo al Coronavirus COVID-19, sarà loro garantita la partecipazione in modalità telematica;
 5. Nei soli casi in cui al punto 4, è onere del Consigliere regionale comunicare ed autocertificare lo status in cui versa, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, entro 24 ore dall'inizio della seduta. Il Consigliere che partecipa ai lavori con modalità telematica è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell'organo assembleare. Ciascun componente del Consiglio regionale che partecipa in modalità telematica sarà chiamato, in caso di votazione palese, dal Presidente dell'Assemblea legislativa ad esprimere il proprio voto, lo esprime a voce, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo da garantire la certezza del voto. Nei casi di votazione a scrutinio segreto si procederà con modalità di voto elettronico, utilizzando tecnologie adeguate a garantirne l'indipendenza e l'autonomia di espressione. Le sedute svolte, in tutto o in parte, con modalità telematica sono valide a tutti gli effetti;
- di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della presente deliberazione;
 - di trasmettere, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Segretariato generale, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, anche per l'inoltro al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali, ed al Settore Informatico e Flussi Informativi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)



Il Presidente
(Nicola Irto)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 19 MARZO 2020

OGGETTO: Misure straordinarie per le sedute di insediamento del Consiglio regionale della Calabria.

L'anno duemilaventi, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 17,15, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, straordinariamente convocato in video conferenza.

			Presente	Assente	
Presidente:	IRTO	Nicola	Sì	//	
Vice Presidenti:	CICONTE	Vincenzo Antonio	Sì	//	
	GENTILE	Giuseppe		Sì	
Consiglieri	NERI	Giuseppe	Sì	//	
Segretari-Questori:	TALLINI	Domenico	Sì	//	

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." e in particolare l'articolo 73, comma 1, che prevede che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", e 9 marzo 2020, ai sensi dei quali, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese a tutto il territorio

nazionale, tra l'altro, le seguenti misure: - evitare ogni spostamento delle persone fisiche, "salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" (art. 1, comma 1, lett. a), secondo le modalità definite con direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 1406 dell'8 marzo 2020; - "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (...)" (art. 1, comma 1, lett. a);

Richiamate le disposizioni contenute agli articoli 21 e 22 dello Statuto e 8 e 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale concernenti le attribuzioni rispettivamente del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;

Ritenuto che, mediante l'adozione di provvedimenti di limitazione agli accessi al palazzo, sia possibile garantire le condizioni di sicurezza mutuando, in particolare, alcune delle misure previste per i luoghi di lavoro e, specificamente, l'adozione di mascherine e guanti per i partecipanti alla seduta consiliare e la disposizione a scacchiera dei consiglieri in aula consiliare al fine di mantenere le distanze prescritte;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. C), prevede che le persone fisiche che sono sottoposte alla misura della quarantena o risultino positive al Coronavirus COVID-19 non possono spostarsi all'interno di tutto il territorio nazionale;

Considerato che per l'evolversi della situazione epidemiologica e i rischi connessi alla diffusione del virus, in ottemperanza alle citate prescrizioni, sono pervenute più richieste di sconvoazione delle sedute di insediamento del Consiglio regionale programmate nei giorni del 9 marzo e del 18 marzo 2020, e che il protrarsi della situazione emergenziale richiede l'individuazione di modalità alternative di svolgimento della seduta che consentano l'insediamento del Consiglio regionale e l'avvio della sua ordinaria attività;

Considerato che, qualora uno o più membri dell'Assemblea Legislativa sia impossibilitato a partecipare alla seduta di insediamento, la gestione e lo svolgimento delle sedute dell'organo assembleare con modalità telematica potrà consentire, da un lato di perseguire gli obiettivi di tutela della salute individuale e collettiva, sottesi anche alla citata normativa nazionale, dall'altro di garantire l'avvio concreto dell'azione legislativa, amministrativa, di indirizzo e controllo dell'organo assembleare;

Ritenuto che tali modalità possono essere individuate nella gestione dell'attività consiliare in modalità telematica, adottando col presente atto misure straordinarie ed eccezionali per consentire la seduta di insediamento in analogia a quanto previsto dal richiamato decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed in particolare dall'art. 73, c. 1;

Valutato, anche sulla scorta dei test eseguiti dagli uffici competenti, che le piattaforme tecnologiche di e-democracy, accessibili e fruibili allo stato, Cisco Webex Meeting ed Eligo garantiscono lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica e l'espressione del voto elettronico nei casi previsti dal Regolamento interno;

Visti gli articoli 32 e 118, comma 6, della Costituzione;

Visto lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

Ritenuto di adottare ogni misura, in conformità alle disposizioni emanate a livello nazionale e regionale, per garantire la prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio;